

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 195/44/2011**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di appello tempestivamente proposto RADIO MILANO INTERNATIONAL SPA, in liquidazione, impugnava la sentenza n. 63/18/10 di rigetto del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento 06820090091160987 relativa ad IRPEF 2005.

Lamentava l'appellante l'errata interpretazione da parte dei primi giudici:

- dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73 per non essere stata ritenuta la cartella di pagamento impugnata inesistente per essere inesistente la notifica della stessa, effettuata non a mezzo di un ufficiale della riscossione o di altro soggetto abilitato dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messo comunale o agente di polizia municipale;

- degli artt. 36bis d.p.r. n. 600/73, 2 d.lgs n. 462/97 e 6 1. n. 212 del 2000 che prevedono la nullità dell'iscrizione a ruolo non preceduta dall'invio della comunicazione di irregolarità.

Lamentava, ancora, che non vi era stata da parte dei giudici alcun cenno in ordine alle censure mosse e ai documenti prodotti (punti 1- 4) , né in particolare in ordine alle censure di cui ai punti 9-12 della cartella.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello e l'Equitalia Esatri spa chiedendo la conferma della sentenza impugnata e declaratoria di difetto di legittimazione passiva.

All'esito della presente udienza ritiene la Commissione che l'appello debba essere accolto. Preliminarmente si osserva che non sono fondate le questioni preliminari.

Ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602/73 l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella ("La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"). Con tale modalità di notifica la consegna dell'atto spetta all'agente postale che deve far sottoscrivere l'avviso di ricevimento. La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto. Allorché si sceglie tale mezzo di notifica, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità e di merito, non è prevista alcuna relata di notifica, come si evince anche dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con relazione dell'avvenuta notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

L'iscrizione di somme nei ruoli ai sensi dell'art. 36bis non necessita di preventiva comunicazione di irregolarità, trattandosi di un'attività meramente liquidativa e non di accertamento.

Anche il richiamo all'art. 6, comma 5°, della legge n. 212/2000 appare non pertinente, atteso che l'operatività della predetta disposizione, che prevede l'obbligo dell'A.F. di invitare il contribuente a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine di 30 giorni e commina la sanzione della nullità degli atti emessi in violazione del predetto obbligo, presuppone la "sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", presupposto non riscontrabile nel caso in esame trattandosi di una situazione di omesso versamento di contributi.

In relazione a tale ultima questione (e cioè in ordine alla prova dell'omesso versamento), e quindi entrando nel merito, l'appello deve essere invece accolto.

Nel giudizio di primo grado i giudici hanno ritenuto di non accogliere il ricorso sul punto perché non era stata fornita alcuna prova del versamento: "il mod. F24 prodotto dalla ricorrente non corrisponde a quello che risulta sia all'Ufficio che al cassetto fiscale".

Poiché questa Commissione non rinveniva agli atti il predetto mod. F24 prodotto in primo grado, con ordinanza 4.7.11 invitava le parti a produrre l'originale della documentazione attestante l'avvenuto versamento.

In data 14.10.11 l'appellante ha prodotto copia del mod F24 del 16.1.2006 consegnato alle Poste italiane con nota di detto ufficio dalla quale risulta che il mod. predetto fu presentato presso l'ufficio postale di Milano Cordusio in data 16.1.06 con saldo finale pari ad € 0,00.

L'Agenzia delle Entrate non ha interloquito in merito, non essendo presente all'odierna udienza, e la Commissione ritiene che la predetta documentazione fornisca la prova sufficiente dell'avvenuto versamento.

Anche in ordine ai tardivi versamenti delle ritenute, l'appello deve essere accolto, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (allegati. 14, 15 e 16), dalla quale risulta che il titolo alla percezione sorse nel novembre 2005 e che il versamento fu effettuato il 16.12.05.

**P.Q.M.**

la Commissione in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in complessivi euro 500,00 (comprensivi di diritti e spese).